



Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

**Direzione Auto, Consumatori, Distribuzione e Servizi
Informatici**

Prot. 0382 Comunicazione
Ass. Auto
Sistemi Informativi
Statistiche e Studi Attuariali
CARD

Roma, 23 Dicembre 2009

**ALLE IMPRESE ESERCENTI
LE ASSICURAZIONI
AUTO**

Convenzione CARD per il risarcimento diretto - Definizione dei forfait CID e CTT da applicare ai sinistri con data di accadimento dal 1° gennaio 2010

Il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISVAP e il Comitato Tecnico ministeriale di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 254/2006, ha emanato il decreto che definisce la struttura dei forfait applicabili nella regolazione dei rapporti economici tra imprese per quanto riguarda i sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto, disciplinati dalla Convenzione CARD (v. allegato n. 1).

Sulla base di quanto disposto dal decreto, i forfait 2010 sono stati differenziati, oltre che per tre macro-aree territoriali, anche per macro categorie di veicoli. La distinzione per macrocategorie di veicoli è stata inoltre estesa anche ai forfait CTT.

E' stata infine eliminata la distinzione tra forfait per danni al veicolo e forfait per lesioni del conducente: si è tornati pertanto alla soluzione adottata in sede di prima applicazione del sistema, attraverso un rimborso forfetario "integrato" comprensivo sia del danno a cose che del danno a persona.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico ha pertanto approvato la seguente struttura dei forfait:

- **Forfait unico CID** (danni a cose + danni alla persona del conducente) suddiviso in 3 gruppi territoriali per la tipologia degli "**autoveicoli**" (vale a dire veicoli diversi da ciclomotori e motocicli: autovetture, autocarri, motocarri, autobus, macchine operatrici).
- **Forfait unico CID** (danni a cose + danni alla persona del conducente) suddiviso in 3 gruppi territoriali per la tipologia dei **motoveicoli** (ciclomotori e motocicli).
- **Forfait CTT** per i trasportati a bordo degli "**autoveicoli**".
- **Forfait CTT** per i trasportati a bordo dei **motoveicoli**.

Sulla base di tale struttura, il Comitato tecnico ministeriale ha calcolato i forfait applicabili (v. allegato n. 2 - Relazione del Comitato).

Per i sinistri verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2010, le compensazioni tra imprese verranno pertanto regolate facendo riferimento ai seguenti valori:

1. Forfait "autoveicoli" - per i danni agli autoveicoli e alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente del veicolo, dai seguenti forfait distinti per tre macroaree geografiche:

Gruppo territoriale 1: **2.152 euro**

Gruppo territoriale 2: **1.871 euro**

Gruppo territoriale 3: **1.589 euro**

2. Forfait motoveicoli - per i danni ai motoveicoli e alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente del veicolo, dai seguenti forfait distinti per tre macroaree geografiche:

Gruppo territoriale 1: **4.077 euro**

Gruppo territoriale 2: **3.789 euro**

Gruppo territoriale 3: **3.410 euro**

La suddivisione delle province tra le aree territoriali è allegata alla Relazione

tecnica acclusa. Si fa presente che la distribuzione delle province tra le macroaree territoriali differisce a seconda che si tratti di motoveicoli o di autoveicoli.

3. Forfait trasportati su "autoveicoli" - Per i danni d'importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro subiti dal terzo trasportato su autoveicoli si applicherà un forfait pari a **3.150 euro**, con una franchigia assoluta pari a 500 euro.

Per i danni d'importo superiore al plafond di 5.000 euro subiti dal terzo trasportato su autoveicoli, il rimborso comprenderà il forfait di 3.150 euro + il differenziale tra il danno effettivamente risarcito e detto plafond - una franchigia del 10%, con il massimo di 20.000 euro, da calcolarsi sull'importo del risarcimento.

4. Forfait trasportati su motoveicoli - Per i danni d'importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro subiti dal terzo trasportato su motoveicoli si applicherà un forfait pari a **4.011 euro**, con una franchigia assoluta pari a 500 euro.

Per i danni d'importo superiore al plafond di 5.000 euro subiti dal terzo trasportato su autoveicoli, il rimborso comprenderà il forfait di 4.011 euro + il differenziale tra il danno effettivamente risarcito e detto plafond - una franchigia del 10%, con il massimo di 20.000 euro, da calcolarsi sull'importo del risarcimento.

Naturalmente, per i sinistri verificatisi negli anni precedenti al 2010 continuano a trovare applicazione i forfait stabiliti dal Comitato tecnico per ognuno degli anni presi in considerazione dalle relative delibere, cui rinviamo.

* * * *

Segnaliamo infine che è in corso di riformulazione la normativa della Convenzione CARD per adeguarne i contenuti alla luce, oltre che dei nuovi forfait, dell'esperienza maturata in sede applicativa. Quanto prima provvederemo a diramare la nuova edizione della Convenzione.

Con i migliori saluti.

Rif.: Direzione Economia e Finanza - Statistiche e studi attuariali
dott. Sergio Desantis
tel. 06 32688648 fax: 06 3230565
sergio.desantis@ania.it

Rif.: Direzione Auto, Consumatori, Distribuzione e Servizi Informatci - Area Auto - Sinistri

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135
Rappresentanza • 20122 Milano • Via Conservatorio, 15 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870
Servizi alle Imprese • 20159 Milano • Via Gioacchino Murat, 23 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.76005186
www.ania.it • info@ania.it

Dott. Massimo Treffiletti
tel. 02 7764245 fax: 02 7764224
auto@ania.it

Rif.: Direzione Auto, Consumatori, Distribuzione e Servizi informatici - Servizi Informatici
Giuseppe Mornata
tel. 02 7764333 fax: 02 76005186
giuseppe.mornata@ania.it

IL DIRETTORE
V. Verdone

Allegato

- 1) Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
- 2) Relazione del Comitato tecnico ministeriale di cui all'art. 13 D.P.R. n. 254/2006